

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

(Provincia di Bologna)

Piazza Arnaldo Brasa, n. 1 – 40041 – GAGGIO MONTANO

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI O CHE SARANNO ULTIMATI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA

(L.R. 24/2001 – Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. N°21 del 14.04.03)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della L.R. 8 Agosto 2001, n. 24 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 12.2.2002;

preso atto delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 395 del 30.7.2002 e n. 485 del 28.5.03;

vista la determinazione n. 429 del 31/10/2014, di approvazione del presente atto;

RENDE NOTO

che è indetto il Bando di Concorso Generale, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i casi di cui agli artt. 15 e 16 del suddetto Regolamento e degli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. devono presentare domanda al Comune di Gaggio Montano, a partire dal giorno 5 novembre 2014 fino al 5 dicembre 2014, su apposito Modulo allegato al presente atto e predisposto dal Comune secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'Ufficio Casa del Comune di Gaggio Montano.

L'Ufficio Casa è a disposizione per informazioni e/o per l'aiuto nella compilazione della domanda su appuntamento da fissare al momento del ritiro del modulo.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dagli artt. 8 e 9 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti di cui al punto 2 del presente bando.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

La domanda compilata in ogni sua parte relativa al possesso dei requisiti, contrassegnata nelle caselle relative all'attribuzione di ciascun punteggio a cui l'interessato dichiara di avere diritto e corredata di tutti i certificati e di tutti i documenti che devono essere allegati, indicati nel presente bando, dovrà essere consegnata al Comune di Gaggio Montano – Ufficio Protocollo – Piazza Arnaldo Brasa 1 – 40041 Gaggio Montano - con le seguenti modalità:

- a) a mano e sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario ricevente;
- b) già sottoscritta dal richiedente e sempre consegnata a mano, oppure spedita per posta a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato;

In quest'ultimo caso deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda dovrà essere consegnata a partire dal 5 novembre 2014 con scadenza alle ore 12.30 del 5 dicembre 2014. Le domande presentate dopo le ore 12.30 del giorno 5 dicembre saranno escluse dal Concorso.

Le domande inviate per posta saranno considerate valide solo se pervenute entro i termini sopra indicati all'ufficio postale accettante.

Il Comune di Gaggio Montano non assume responsabilità per l'eventuale dispersione delle domande inviate per posta dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per altri eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:

- a) fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario della domanda e le attestazioni richieste per la convalida dei punteggi;

La domanda va presentata, a pena di esclusione, utilizzando il modulo allegato al presente bando. Si procederà altresì all'esclusione della domanda pervenuta fuori termine o non sottoscritta dal concorrente.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327/2002, n. 395/2002 e n. 485/03, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda:**

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

(Requisito previsto solo per il richiedente)

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell'art. 27 L. 30.07.02, n.189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) Residenza o attività lavorativa nel Comune di Gaggio Montano

(E' richiesto uno dei seguenti requisiti solo al richiedente)

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Gaggio Montano;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gaggio Montano;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Gaggio Montano;

B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti del nucleo familiare.

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della Provincia di Bologna, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Gaggio Montano, tenuto presente che Gaggio M. è zona censuaria unica (euro 170,40);

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Gaggio Montano, tenuto presente che Gaggio M. è zona censuaria unica (euro 298,23);

C.3) nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un componente del nucleo richiedente, si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (euro 426).

D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi

(posseduto da tutti i richiedenti del nucleo)

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Reddito per l'accesso

(con dichiarazioni reddituali riferite all'anno 2013)

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 34.308,60.

Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71;

E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 17.154,30.

Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito, ai soli fini dell'accesso, del 20%:

- a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione,
- b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.

Le condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E., non sono tra loro cumulabili.

I valori economici indicati nel presente articolo sono da intendersi modificati implicitamente ogniqualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

Definizione di nucleo familiare avente diritto

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
- Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un solo nucleo familiare

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al solo richiedente che presenta domanda mentre i requisiti di cui alle lett. C),D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di alloggio.

I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell'assegnazione.

N.B. CASI PARTICOLARI

I componenti il nucleo, fiscalmente a carico (con reddito inferiore o pari a Euro 2.840,51) sia minorenni che maggiorenni non possono essere disgiunti dal nucleo del richiedente, pertanto non possono presentare autonoma domanda di assegnazione di alloggio.

Fatti salvi i casi indicati alle lett. a)b)c)d)e) del punto 4 dell'art. 1 bis del D.P.C.M. n. 242/01 **si prende in considerazione la situazione economica di entrambi i coniugi, anche se hanno diversa residenza anagrafica e anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone**, in quanto il coniuge non richiedente viene considerato facente parte dello stesso nucleo familiare del coniuge richiedente l'assegnazione dell'alloggio;

Con riferimento al punto 7 dell'art. 1 bis del citato D.P.C.M. n. 242/01 **si prende in considerazione la situazione economica dei soli componenti il nucleo familiare richiedente l'assegnazione di un alloggio** (i componenti indicati nella domanda), mediante l'estrazione degli stessi dalla Dichiarazione e dalla Attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare del richiedente.

3. CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DEI NUCLEI RICHIEDENTI CHE ATTRIBUISCONO I PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i punteggi, secondo l'art. 9 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.04.2003 e di seguito riportati:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente, seguenti:

- ✓ A.1- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono:

- ✓ A-1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione
p.....(6)
- ✓ A-1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza Pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7:
p.....(6)
- ✓ A.1.4 abitazione in alloggio sovraffollato:
- ✓ - tre persone residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1 e 2 persone (mq. 58,500):
p... (1).
- ✓ - quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1 e 2 persone (mq. 58,500):
p...(2).
- ✓ - cinque persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 58,501 e mq. 78 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 3 e 4 persone):
p...(1)
- ✓ - sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 58,501 e mq. 78 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 3 e 4 persone):
p..(2)
- ✓ - sette persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001 e mq. 90 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 5 persone):
p...(1)
- ✓ - otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001 e mq. 90 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 5 persone):
p...(2)
- ✓ A-1.5) residenza in alloggio "antigienico", da certificarsi da parte dell'Autorità sanitaria competente:
p...(2)
- ✓ A-1.6) residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente:
p...(2)

Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-4.1 e B-4.2.

- ✓ A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. Il punteggio attribuito è il seguente:
- ✓ A-2.1) - in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:
p...(6)
- ✓ A-2.2) - per le scadenze successive:
p...(4).

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

- ✓ A-3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente:
p.....(6)

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro e con A-1.3), A-1.4).

- ✓ A-4) nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.), non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso. Il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente I.R.P.E.F., ma il nucleo familiare sia a carico o sia seguito da un Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione:
p.....(2)
- ✓ A-5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2), A-1.4), A-2), A-3), A-8):
p...(1)
- ✓ A-6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1.), A-1.2), A-1.4) A-2),A-3), A-8). La condizione non sussiste quando il

richiedente convive anagraficamente con l'altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado:

p....(2)

✓ A-7) richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello di cui al presente regolamento in cui svolge l'attività lavorativa:

✓ da Km. 15 fino a Km. 30:

p....(1)

✓ di oltre Km. 30 fino a Km. 60:

p....(2)

✓ di oltre Km. 60:

p....(3)

✓ A-8) richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda e all'anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell'assegnazione (art. 13 del presente regolamento) incida:

✓ A-8.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.):

p.....(2)

✓ A-8.2) in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.):

p.....(3)

✓ A-8.3) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.):

p.....(4)

Nella fase di verifica di cui all'art. 13 del presente regolamento, la condizione sussiste, anche qualora il concorrente sia soggetto a provvedimento di rilascio e si trovi in sistemazione di precarietà abitativa, ottenendo in tal caso la maggiorazione di punti 1.

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE, intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente, che seguono:

✓ B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:

p.....(2)

✓ B-2.1) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa:

p.....(2)

✓ B-2.2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa:

p.....(3)

✓ B-3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda:

p....(2)

✓ B-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

✓ B-4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100% debitamente certificata;

p....(3)

✓ B-4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative;

p...(5)

Le condizioni B-2.1 e B-2.2 non sono cumulabili fra loro e con la condizione B-3.

Le condizioni B-4.1 e B-4.2 non sono cumulabili fra loro, tranne che nel caso in cui siano riferite a persone diverse, pur facenti parte del nucleo familiare richiedente.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive e soggettive sopra determinati debbono sempre essere attribuiti nella misura più favorevole al nucleo richiedente.

Coloro che occupano illegalmente un alloggio di ERP sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della domanda e

l'occupazione illegale di alloggio ERP costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.

I requisiti devono sussistere al momento della domanda ed al momento della verifica prima dell'assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive per le quali viene richiesto il punteggio.

4. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e accertate di ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

3. Il Comune procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di mesi sei dalla chiusura del Bando. Nella graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.

4. Il Comune provvede alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.

5. I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione entro il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della commissione di cui all'art.11 del presente regolamento. La commissione di cui all'art.11 del regolamento comunale esaminerà l'istanza e, qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento della graduatoria vigente. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

6. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoztivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della commissione di cui all'art.11 del regolamento comunale.

7. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione all'uopo istituita dal Comune. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione di cui all'art. 11, esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti, prima della formazione della graduatoria provvisoria, i necessari chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati.

5. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Comune, per la formazione della graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi di ERP, si avvale dell'apposita Commissione Tecnica di cui all'art. 11 del Regolamento Comunale.

Tale Commissione esamina i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile 2° Settore Segreteria Affari Generali e viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

6. CONTROLLI

I controlli sulle dichiarazioni vengono effettuati dal Comune in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità previste dal Comune.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti d'ufficio anche presso altre pubbliche amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda.

La scelta delle domande da sottoporre a verifica verrà effettuata mediante sorteggio nonché fondato motivo di dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni. Qualora da tali accertamenti dovessero emergere discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze documentali o altrimenti accertate, il concorrente verrà invitato a chiarire tale discordanze. Se il concorrente non è in grado di fornire elementi sufficienti a chiarire le discordanze, l'amministrazione procederà alla decadenza dei benefici richiesti (esclusione dalla graduatoria) e provvederà senza indugio ad informare l'autorità giudiziaria per gli accertamenti inerenti la responsabilità penale per le false dichiarazioni.

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale, nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Il Comune potrà richiedere all'interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata, (ad esempio: ricevuta/pagamento del canone d'affitto, attestazione di assunzione del datore di lavoro, certificazione sanitaria di invalidità civile, handicap e/o non autosufficienza rilasciata da apposita commissione dell'Azienda USL competente, ecc.)

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI – CANONE DI LOCAZIONE

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria generale di cui sopra. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli art.14, 15 e 16 del Regolamento Comunale e della normativa vigente.

Il canone di locazione degli alloggi è calcolato secondo quanto indicato dall'art. 35 della L.R. n. 24/2001, dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 395 del 30.7.2002 e n. 485 del 28.5.2003 con l'assunzione di apposito atto. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m. e II i dati personali contenuti nella domanda di assegnazione di alloggio ERP saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra il trattamento avviene in base a strumenti manuali informatici e telematici comunque idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza. I dati conferiti compresi quelli sensibili potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge a soggetti pubblici. Il titolare del trattamento è il Comune di Gaggio Montano Settore Affari generali – Ufficio Servizi Sociali. Il dichiarante può esercitare il diritto di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e s.m. rivolgendosi al Responsabile del Trattamento.

Il comune di Gaggio Montano ha individuato come Responsabile del trattamento il Responsabile del Settore Affari Generali.

Il presente bando è consultabile sul sito del comune di Gaggio montano al seguente indirizzo www.comune.gaggio-montano.bo.it

9.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 8 agosto 2001, n.24
- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs 3 maggio 2000, n. 130
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e 4 aprile 2001, n. 242
- Delibere C.R.. nn. 327/2002, 390/2002, 391/2002, 395/2002, 485/2003
- Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 14 aprile 2003 – n. 21.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è la D.ssa Nasci Piera – Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali.

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia a quanto previsto nella normativa sopra indicata, nonché nella normativa statale e regionale in materia di ERP applicabile.

Gaggio Montano, 31/10/2014

Il Responsabile
del Servizio Segreteria e Affari Generali
D.ssa Nasci Piera